



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0001/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0272/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Antonella Arpini - Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31110/768pf25-26/GC/PN/fm del 27 maggio 2026 e depositato il 28 maggio 2026 nei confronti della società ASD Elmas C5, la seguente

DECISIONE

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione pec del 23.1.2026 con la quale la segreteria della Divisione Calcio a 5 ha trasmesso alla Procura Federale la documentazione ricevuta dal Giudice Sportivo in forza della quale l'A.E. Matteo Ortu, con riferimento alla gara ASD ELMAS- SAN SEBASTIANO USSANA di Coppa Italia, Serie Under 19, fase trentaduesimi di finale disputata il 21.1.2026 al palasport Comunale di Elmas, dallo stesso diretta e conclusasi con il risultato di 5 a 2, riferiva nel proprio referto un presunto atto di violenza a danno di un tesserato non direttamente oggetto di Sua osservazione. In particolare asseriva che a fine gara, mentre era in doccia ed il Collega compilava il modulo del cronometrista, sentiva delle grida provenienti dagli spogliatoi e, una volta usciti, notavano un capannello di giocatori e dirigenti delle due società in prossimità degli spogliatoi riservati agli ospiti. Il dirigente di quest'ultima squadra, signor Massimo Raccomandato, si avvicinava al direttore di gara lamentando che delle persone esterne, presumendo essere tifosi della società ospitante, sarebbero entrati nella zona spogliatoi ed avrebbero aggredito i giocatori ospiti e lui stesso, lamentando anche di aver ricevuto un pugno sulla faccia che gli avrebbe arrecato danni ai suoi occhiali da vista. Dopo pochi secondi le squadre sarebbero rientrate nei rispettivi spogliatoi, senza che notasse alcuna persona diversa da quelle presenti in distinta. Il direttore di gara allegava al referto anche uno scritto di pugno del signor Raccomandato nel quale asseriva che al termine della gara un gruppo di sostenitori della squadra ospitante sarebbe entrato negli spogliatoi, aggredendo fisicamente i giocatori ed i dirigenti ospiti, arrecando danni ai suoi occhiali (aggiungendo altra segnalazione perché la gara avrebbe preso inizio senza la presenza del medico ufficiale).

La Procura Federale provvedeva ad iscrivere l'episodio segnalato nel registro dei procedimenti in data 10.2.2026 al n. 768pf25-26 e procedeva agli atti istruttori ed in particolare acquisiva i censimenti dei due sodalizi, il tesseramento del signor Raccomandato, lo stralcio del C.U. del 24.1.2026 LND-Divisione Calcio a 5 e provvedeva all'audizione dei signor Raccomandato e dei signori Matteo Ortu, Giuseppe Meloni e Manuel Pintauro, questi due ultimi rispettivamente responsabile del settore giovanile di A.S.D. Elmas Calcio a 5 e vice presidente della medesima società.

L'avviso di conclusione delle indagini

La Procura Federale, ritenuta che dalla complessiva attività istruttoria compiuta e dagli esame degli atti emergessero comportamenti ascrivibili all'A.S.D. Elmas Calcio a 5, provvedeva ad elevare l'avviso di conclusione delle indagini con atto di prot. n. 27940/768pf25-26/GC/PN/fm del 23 aprile 2026, notificandola al sodalizio.

Seguiva la richiesta di audizione ad opera del signor Manuel Pintauro, che avveniva in data 13.5.2026 nel corso della quale precisava che mai aveva confermato il verificarsi dei fatti negli spogliatoi non essendo presente e che si era limitato a recepire quanto riferitogli dal signor Raccomandato. Le sue scuse telefonica derivavano solo dall'aver dato credibilità al signor Raccomandato, senza in alcun modo aver approfondito la sussistenza di quanto denunciato. *“Comportamenti questi che caratterizzano la nostra società da sempre impegnata nel sociale e nel rispetto di quello che sono i principi cardine dell'ordinamento sportivo”*.

Il deferimento



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Con il già citato atto, la Procura federale deferiva A.S.D. Elmas Calcio a 5, in persona del suo legale pro-tempore, per rispondere: *“a titolo di responsabilità ai sensi degli articoli 6, comma 3, e 26 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti di violenza commessi da un gruppo di propri sostenitori, non autorizzati all’accesso all’area spogliatoi, ai danni del signor Massimo Raccomandato, Presidente della A.S.D. San Sebastiano, aggredito e colpito al volto da taluni di essi dopo essere giunti, a causa del mancato controllo della chiusura di una porta che ne garantiva il passaggio e comunque per non aver adottato le idonee cautele atte ad ovviare a tale indebito ingresso nell’area antistante lo spogliatoio della squadra ospite, al termine della gara Elmas C5- San Sebastiano Ussana del 21.1.2026, valevole per il campionato di Coppa Italia U19 C/5 Nazionale, girone 17”.*

La fase predibattimentale

La società deferita non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna udienza è presente l’avv. Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’adozione della sanzione dell’ammenda di Euro 1.000,00= a carico di A.S.D. Elmas C a 5. Nessuno era presente per la società sportiva per quanto regolarmente convocata.

Motivi della decisione

- I fatti contestati si fondano su quanto riferito al direttore di gara e su quanto allegato al referto della stessa ad opera del signor Raccomandato, legale rappresentante di A.S.D. Elmas C5 e sarebbero accaduti negli spogliatoi al termine di una gara svoltasi senza alcun incidente, in modo acceso ma sostanzialmente corretto, con solo tre ammonizioni (di cui una al calciatore Vurro, vice capitano di A.S.D. San Sebastiano Ussana, per comportamento antisportivo) e con un risultato mai stato in discussione. L’unica anomalia registrata dalle audizioni, in quanto estranea al referto di gara, è quella di una contestazione verbale sollevata da alcuni tifosi nei confronti di un calciatore ospite (sempre il signor Vurro) in ragione di una sua esultanza dopo la segnatura di una rete, prontamente sedata dall’intervento del dirigente Manuel Pintauro (come confermato anche dal dirigente Meloni, oltre che dal signor Raccomandato con versione parzialmente diversa).

- Per quanto anche nell’ordinamento sportivo le dichiarazioni della persona offesa possano essere da sole poste a fondamento della prova della responsabilità del deferito, per essere valide debbono superare un rigoroso vaglio di credibilità che attiene all’aspetto soggettivo ed oggettivo, oltre che ottenere il supporto di eventuali riscontri esterni, qualora sussistano incertezze.

- Orbene, nel suddetto vaglio emergono subito talune contraddizioni nella versione dei fatti rese dal signor Raccomandato. Quest’ultimo, nella dichiarazione scritta di pugno consegnata al direttore di gara, afferma che al termine della gara un gruppo di sostenitori della società ospite sarebbe entrato negli spogliatoi ed avrebbe *“aggredito fisicamente i giocatori e dirigenti compreso lo scrivente, recando dei danni agli occhiali del sottoscritto”*. Nelle dichiarazioni rese personalmente al direttore di gara, che quest’ultimo compilava ed allegava al referto, il signor Raccomandato riferiva dell’aggressione patita da persone esterne negli spogliatoi nei confronti di giocatori e dirigenti della società ospite e riferiva *“di aver ricevuto un pugno sulla faccia recando danni ai suoi occhiali da vista”*. Infine in sede di audizione il signor Raccomandato ha riferito che quel gruppo di sostenitori della società ospitante, dopo aver festeggiato la propria squadra, passando davanti allo spogliatoio della società ospite e vedendo il signor Vurro, dietro di lui ma davanti alla porta di ingresso, *“senza alcun motivo l’hanno aggredito fisicamente e allora mi sono dovuto intromettere per mandarli via. Nel contesto della mia azione volta ad allontanarli sono stato colpito al volto con due pugni e mi hanno rotto gli occhiali”*.

Ne consegue che risultano cambiati quanto meno i soggetti destinatari dell’aggressione (prima tutti i calciatori ed i dirigenti di A.S.D. San Sebastiano, poi il calciatore Vurro e lui stesso che cercava di difenderlo trovandosi fuori dal proprio spogliatoio e non più i restanti calciatori ed i dirigenti della squadra ospite), nonché il tipo di aggressione dallo stesso subita (prima un pugno al volto, poi aumentati a due), il tutto in un contesto molto generico ed indeterminato (ad esempio, quanti sarebbero stati gli aggressori?).

- La denunciata aggressione fisica è poi connotata dall’assenza di segni visibili, in capo al signor Raccomandato, di accesso al Pronto Soccorso, di certificato medici, di chiamata delle Forze dell’Ordine (pure presenti alla gara, come attestato nel referto di gara).

- Inoltre nessuno dei restanti testi escussi ha confermato di aver assistito alla suddetta presunta aggressione.

Il direttore di gara, signor Matteo Ortu, si è limitato a riferire delle grida provenienti dagli spogliatoi e dell’uscita in corridoio sua e del Collega arbitro, che gli consentiva di notare un capannello di persone fuori dagli spogliatoi della squadra ospite formato dai calciatori e dai dirigenti delle due squadre (e non da soggetti estranei) che discutevamo animatamente di qualcosa che era già accaduto. Precisava che dopo che il signor Raccomandato gli aveva riferito di aver ricevuto un pugno al volto che gli aveva rotto gli occhiali, gli chiedeva di farglieli vedere. Dopo che il signor Raccomandato era andato a recuperarli, il direttore di gara attestava che gli stessi si presentavano *“integrati”*, cui seguiva la spiegazione che li aveva già sistemati inserendo la lente uscita e regolandoli in quanto leggermente piegati (cosa ben diversa dalla vera rottura degli occhiali).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il teste signor Giuseppe Meloni, responsabile del settore giovanile della squadra ospitante, presente alla gara quale dirigente accompagnatore, riferiva che dopo avere accompagnato i calciatori negli spogliatoi, era rientrato sul campo di giuoco, con altri dirigenti, per pulire le tribune, spostare il tavolo e le panchine. Dichiarava di non essere a conoscenza della presunta aggressione e che a fine gara erano entrati negli spogliatoi anche i calciatori dell'Under 19 per cambiarsi, non potendo escludere che inavvertitamente potessero aver lasciato aperta la porta, dalla quale avrebbero fatto accesso alcuni sostenitori, come riferitogli da alcuni genitori ed amici che, però, si trovavano fuori dalla struttura. Confermava che il signor Manuel Pintauro, che aveva lasciato l'impianto prima della fine la gara senza recarsi negli spogliatoi ed avendo appreso quanto riferito dal signor Raccomandato, gli aveva telefonato la sera stessa per scusarsi.

Il teste signor Manuel Pintauro, vice presidente della squadra ospitante, precisava di aver lasciato l'impianto 10 minuti prima della fine della gara, la sostanziale correttezza della gara, di essere intervenuto durante la gara per calmare dei ragazzini che facevano dei cori nei confronti di un giocatore avversario che, dopo la segnatura di una rete, sarebbe andato ad esultare sotto di loro in maniera non corretta, di quanto raccontatogli dal signor Raccomandato, della sua telefonata di scuse e dell'offerta, rifiutata, di ripagare gli occhiali che lo stesso aveva asserito rotti nell'aggressione.

- Va altresì rilevato che non risultano acquisite ulteriori testimonianze delle persone presenti negli spogliatoi al momento del verificarsi della presunta aggressione che ben avrebbero potuto assistere ai fatti lamentati dal signor Raccomandato. Ci si riferisce in particolare all'allenatore della squadra ospite, risultante dalla distinta, al dirigente addetto agli ufficiali di gara, al medico sociale, all'allenatore in prima ed in seconda, al massaggiatore pure elencati nella distinta della società ospitante nonché ai calciatori, con particolare riguardo al signor Vurro, vice capitano di A.S.D. San Sebastiano, che sarebbe stato destinatario a sua volta dell'aggressione.

Tali lacune istruttorie, aggiunte alle contraddizioni ed imprecisioni già sopra evidenziate, impediscono radicalmente un valido riscontro esterno a quanto sostenuto dal signor Raccomandato.

- In conclusione il Collegio, richiamato anche l'orientamento consolidato del Collegio di Garanzia del Coni e della CFA (in ambito disciplinare sportivo lo standard probatorio richiesto, per l'affermazione della responsabilità, deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità- regola del più probabile che non-, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, fondandosi invece sul confortevole convincimento, basato su indizi gravi, precisi e concordanti, tali da conferire ragionevole affidamento sulla commissione dell'illecito, dovendo il Giudice eliminare prima del novero delle ipotesi quelle meno probabili e poi scegliere tra quelle probabili l'ipotesi che abbia ricevuto il maggior grado di conferma secondo un ragionamento di tipo inferenziale- ossia mediante un processo logico-cognitivo che consente di ricavare una conclusione da premesse conosciute- in definitiva utilizzando il criterio del più probabile che non integrato dal confortevole convincimento guidato dal principio della probabilità prevalente (da ultimo CFA, Sez. Unite 9.2.2026 n. 88), non ritiene che nella fattispecie sussista una prova adeguata che confermi l'addebito contestato, con l'effetto che la società deferita va prosciolta.

Il dispositivo

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la società ASD Elmas C5.

IL RELATORE
Maurizio Lascioli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 6 luglio 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai